

LEGGE REGIONALE n. 36 del 10 dicembre 2012
pubblicata sul BURP 11 dicembre 2012, n. 179

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 dicembre 2008 n. 36 (Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali), da ultimo modificata dalla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5. (1)

(1) Il titolo della legge, a causa di mero errore materiale, è stato corretto con rettifica pubblicata sul BURP n. 183 del 18 dicembre 2012.

Sintesi

La legge dispone che le Comunità montane della Regione Puglia sono soppresse
A seguito della soppressione, le funzioni e i compiti già delegati dalla Regione Puglia e quelli propri delle Comunità montane soppresse, sono esercitati dalla Regione Puglia.
Le funzioni, i compiti e le attività già delegati da soggetti diversi dalla Regione Puglia tornano a essere esercitati dagli stessi soggetti deleganti.
La legge prevede, inoltre, le procedure di liquidazione delle comunità montane

Principali soggetti dell'Amministrazione Regionale o esterni ad essa, direttamente interessati
Commissari nominati, Comuni

Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per l'Amministrazione Regionale e/o per soggetti esterni

<i>Scadenze</i>	<i>Adempimenti</i>	<i>Soggetti</i>
entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine previsto	Adozione della deliberazione recante le disposizioni per il passaggio delle funzioni, dei compiti e delle attività	Giunta regionale
entro sessanta giorni	Approvazione degli elenchi dei beni patrimoniali mobili e immobili, trasmessi dai Commissari liquidatori che costituiscono titolo per le trascrizioni e le volture catastali	Giunta regionale
Entro quindici giorni dalla conclusione delle attività	Adozione dei decreti di estinzione relativi a ciascuna delle Comunità montane	Presidente della Giunta regionale

Novelle apportate dalla legge

Sono abrogati: l'art. 7 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 16 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di agricoltura); l'art. 13 della l.r. 18/2000; l'art. 15 della l.r. 36/2008; l'art. 8 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse); il regolamento regionale 15 luglio 2009, n. 16 (Regolamento di attuazione dell'articolo 15, comma 6, della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36); nonché ogni altra disposizione incompatibile con le norme della legge 36/2012 e della l.r. 36/2008

Note

A decorrere dalla data di emanazione dell'ultimo decreto di estinzione sono abrogati gli articoli 17 e 18 della legge regionale 4 novembre 2004, n. 20 (Nuove norme di riordino delle comunità montane)